

La Giunta Comunale

VISTI segnatamente:

- l'art. 110 c. 6 del D. Lgs. 267/2000, ai sensi del quale, "per obiettivi determinati e con convenzioni a termine il regolamento " (degli uffici e dei servizi) "può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità";
- l'art. 7 c. 6 del D. Lgs. 165/2001 come riformulato dal recente D.L.10.1.2006 n.4 art. 13, valevole per gli enti locali quale disciplina di principio per l'attribuzione degli incarichi di cui all'art.110 sopra richiamato;
- la circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica 15 luglio 2004 n°4/04 ricognitiva, tra l'altro, dei presupposti e dei limiti alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- i principi guida elaborati secondo i canoni di una sana gestione finanziaria, dalle Sezioni di Controllo della Corte dei Conti cui si sono coerentemente attenute le sue Sezioni Giurisdizionali, con particolare riferimento alla ancora recente Deliberazione n°6/2005 della Sezione Regionale di Controllo della Toscana, particolarmente significativa per l'approfondimento dello studio degli elementi che contraddistinguono, rispetto al contratto d'opera professionale, le collaborazioni delle quali ugualmente le Pubbliche Amministrazioni hanno diritto di valersi in quanto necessarie per il raggiungimento dei propri obiettivi, allorché impossibile reperire all'interno della propria dotazione di personale le necessarie professionalità, per tutto il tempo in cui tale fabbisogno e assenza di più economiche alternative perdurino;

VISTA la propria deliberazione n°.... in data....., esecutiva, con la quale, in ottemperanza all'art. 110 c.6 di cui in esordio, sono stati dettati criteri regolamentari per l'affidamento di incarichi di collaborazione esterna da parte del Comune di Terricciola;

RITENUTO dover valutare la rispondenza degli stessi alla sopravvenuta disciplina normativa in materia alla luce di autorevoli consolidate interpretazioni della magistratura, contabile in particolare, e dottrinale;

PROCEDUTO pertanto a loro attenta nuova lettura;

CONSIDERATO CHE l'art. 7 c.6 del D. Lgs. 165/2001, - sebbene non coerentemente alle finalità enunciate dal legislatore in esordio dell'art.13 del D.L. n. 4/2006 con il quale è stata innovata la sua formulazione contestualmente integrandolo - , è volto, complessivamente, a regolamentare non solo la possibilità di instaurare contratti individuali di collaborazione coordinata e continuativa, ma anche, stando al suo letterale tenore, di natura occasionale o di lavoro autonomo;

VALUTATO conseguentemente, in primo luogo, le norme di principio contenutevi da leggersi, per una corretta applicazione, in rapporto alla natura dello specifico contratto che di volta in volta si intenda instaurare, dacché, esemplificativamente: il carattere temporaneo dell'esigenza che consente di instaurare un rapporto di natura occasionale deve avere portata più ampia perché si possa instaurare una collaborazione di tipo continuativo;

VALUTATO altresì che la loro applicazione non possa essere disgiunta dal contesto storico in cui l'ente opera le sue scelte, così che, calandosi nel concreto, la stessa temporaneità del bisogno può essere non di natura intrinseca, ma indotta da altri fattori inibenti una programmazione dei fabbisogni di personale di più vasto respiro (dati economici congiunturali, esigenza di mantenere

flessibile la spesa corrente), tali da generare anche la necessità di reiterare le stesse esperienze collaborazionali;

RITENUTO, alla luce di tutto quanto sopra richiamato, poter legittimamente confermare i criteri operativi a suo tempo approvati in materia, come puntualmente sotto trascritti con evidenziazione in carattere corsivo delle parti integrative e modificative al contempo poste in approvazione:

- a) incarichi di studio o di ricerche, ovvero consulenze a soggetti estranei all'organico dell'Ente, *nonché incarichi di collaborazione potranno essere conferiti, sia sotto forma di contratti di lavoro autonomo che di natura occasionale o coordinata e continuativa, per esigenze temporanee*, esclusivamente in assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente medesimo, in grado di assicurare la rispondenza dei risultati agli obiettivi dell'Amministrazione, previa *circostanziata* ricognizione dalla quale risulti altresì esclusa la possibilità di più razionale utilizzo, a tal fine, delle risorse esistenti;
- b) la *durata e la natura* degli incarichi *saranno* definiti in rapporto all'effettivo perdurare di tali esigenze, *storicizzate e da monitorare costantemente*;
- c) il relativo conferimento *sarà* di volta in volta autorizzato dalla Giunta Comunale in ragione delle caratteristiche professionali ed economiche delle prestazioni occorrenti, dell'effettivo fabbisogno secondo i programmi di mandato, tale da escludere la convenienza di instaurare un rapporto di lavoro subordinato, anche part-time;
- d) la convenienza sub c) *avrà* a riferimento la qualità dei servizi ed il relativo costo *in rapporto ai benefici attesi*, quest'ultimo da considerarsi anche sotto il profilo della possibile esigenza di garantire carattere di flessibilità alla spesa *corrente*;
- *e) i soggetti incaricati dovranno essere di provata competenza e le prestazioni richieste qualificate in rapporto a quanto complessivamente alle lettere precedenti*;
- *f) fino alla soglia massima di spesa pari ad Euro 20.000=, da conteggiarsi tenuto conto dell'eventuale cumulo di incarichi conferiti allo stesso soggetto nel corso dell'anno, è ammesso prescindere da procedure selettive per l'individuazione dell'affidatario, - purché sia eseguita attenta valutazione dei curricula dei candidati in rapporto alla congruità degli stessi rispetto alla professionalità richiesta ed in forma comparativa se superiori ad uno -, qualora le prestazioni d'opera intellettuale e professionale, per la specializzazione culturale necessaria, mal si concilino con le stesse improntate a parametri valutativi finalizzati ad ottenere la migliore prestazione al costo più conveniente; le procedure comparative, da predefinire, terranno conto anche delle condizioni economiche ed attuative del contratto in un'ottica di proporzionalità della scelta.*
- g) i provvedimenti di incarico *saranno* adeguatamente motivati in rapporto ai criteri di cui sopra.

VISTO.....

DELIBERA

- 1) approvare come in effetti approva, per quanto in premessa detto, i criteri per il conferimento di incarichi "collaborativi" esterni da parte del Comune di Terricciola, ivi puntualmente enunciati e che si intendono esplicitamente approvati con il presente dispositivo in sostituzione di quelli introdotti nell'ordinamento comunale con Deliberazione G.C. n°... /....;
- 2) di stabilire che il presente provvedimento abbia valore di disciplina stralcio dell'ordinamento degli Uffici e dei Servizi comunali;

- 3) di dare atto che di esso, soggetto alla conseguente pubblicità, è stata fornita preventiva informazione alle parti sindacali ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 7 1° c. del CCNL in data 01.4.1999, con il seguente esito:

incarichi di collaborazione esterna 2